



## **COMUNE DI SANT'ANASTASIA**

***Città Metropolitana di Napoli***

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVA- SIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 50 del 28/11/2025

(le modifiche sono evidenziate in giallo)

## ART.1

### FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento il Comune di Sant'Anastasia dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 15 ter del decreto -legge 30 aprile 2019, n.34 così come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2019, n.58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva ed i relativi poteri gestori, sono attribuiti per legge al Comune.
3. L'applicazione del presente regolamento è estesa al **Canone Unico Patrimoniale** di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ivi incluso il canone mercatale), che ha sostituito la TOSAP/COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
4. Il presente regolamento si applica anche alle entrate affidate dall'ente in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario cooperano con il Servizio Tributi del Comune al fine di dare attuazione al presente regolamento.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è mero beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## ART. 2

### DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA' TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene sussista irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito, certo liquido ed esigibile, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di:
  - a) Avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi e non pagati, in tutto o in parte, entro i termini di legge;
  - b) Iscrizione ai ruoli coattivi o decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali, non pagati in tutto o in parte entro i termini di legge;
  - c) I provvedimenti di cui al precedente elenco non siano oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere;

- d) I provvedimenti di cui al precedente elenco, riferiti al medesimo soggetto passivo, siano complessivamente di importo, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, pari o superiore a 500,00 euro ovvero pari ad almeno l'1% del totale dei tributi locali dovuti nel biennio di riferimento, con un minimo comunque non inferiore a euro 300,00;
2. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al precedente comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune, dal Concessionario o dall'Agente della riscossione, purchè il pagamento risulti regolarmente effettuato entro le scadenze.
  3. Rientrano nel perimetro del comma 1 i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  4. Per le partite già trasmesse all'Agente della riscossione, la verifica sarà effettuata sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web o dal dettaglio fornito dal medesimo Agente della riscossione,

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI IN POSIZIONE DI IRREGOLARITA' TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 120 giorni ai fini della relativa regolarizzazione o produzione di controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi il Servizio Attività Produttive provvederà alla emissione di idoneo provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica, anche via posta elettronica certificata, del provvedimento.
2. Qualora il soggetto non regolarizzi la sua posizione entro il predetto termine di novanta giorni il Servizio Attività produttive provvederà alla revoca dell'autorizzazione o concessione.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con tutti gli strumenti previsti dai regolamenti comunali, ivi compresa la rateizzazione.
4. In caso di rateizzo delle somme dovute, il mancato pagamento della prima rata oppure di due rate successive e consecutive rate, fa ritornare il contribuente in posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. Tutti i provvedimenti devono essere motivati, tenendo conto dell'entità del debito, della recidiva e della condotta collaborativa del contribuente, al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

#### **ART. 4**

##### **Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze**

1. All'atto del rilascio delle licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive il Servizio Attività Produttive procede a richiedere al Servizio Tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. In caso di documentazione prodotta dall'interessato, il Servizio Tributi procede a verifica entro trenta (30) giorni, fermo restando il potere di autotutela.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento delle entrate disciplinate dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto veicolante il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Servizio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione da parte del Servizio Attività Produttive, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restanti le disposizioni di cui al successivo articolo 5.

#### **ART. 5**

##### **MODALITA' DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIA' AUTORIZZATE**

1. In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolarmente, e successivamente con cadenza mensile, il Servizio Attività Produttive provvede ad inviare al Servizio Tributi, un elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive e relativamente ai quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. Il servizio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esisti al Servizio Attività Produttive.

3. Relativamente alla TARI ordinaria per la quale il Comune provvede alla bollettazione annua, il contribuente si considererà in stato di irregolarità tributaria qualora non abbia effettuato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tutti e quattro i pagamenti relativi all'annualità d'imposta in corso di riscossione. Decorso tale termine, il Servizio Tributi invierà al Servizio Attività Produttive l'elenco dei soggetti morosi ai fini dell'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando **un termine di 120 giorni** per la relativa regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi verrà emesso idoneo provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'ente.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il già menzionato termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazioni o concessione viene revocata **secondo le modalità stabilite dall'art.3.**
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitaria con tutti gli strumenti previsti dai regolamenti comunali generali delle Entrate, ivi compresa la rateizzazione.
6. In caso di rateizzo delle somme dovute, il mancato pagamento della prima rata oppure di due rate successive e consecutive, fa ritornare il contribuente in posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dell'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a.

## **ART. 6**

### **COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento tutti gli uffici competenti, nonché gli eventuali concessionari, procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.
2. **Gli scambi di dati tra servizi comunali e concessionari avvengono nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 82/2005 (CAD) e dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019.**
3. **Il Comune è titolare del trattamento; i concessionari sono nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR.**
4. **I dati sono trattati secondo i principi di minimizzazione, sicurezza e conservazione limitata (max 5 anni dalla chiusura del procedimento).**

5. Sono adottate misure tecniche ed organizzative idonee, inclusa cifratura e tracciamento degli accessi.
6. Ove disponibile, gli scambi avvengono tramite **PDND e PND**.

## **ART. 7**

### **NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente **e alle fonti sovraordinate**.